



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile

Alla Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

OGGETTO: criteri di liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione

Si trasmette alle SS.VV., per conoscenza, l'allegato verbale di riunione ex art.47 ordinamento giudiziario, nel quale vengono indicati i criteri di liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato in materia di famiglia e volontaria giurisdizione, cui intende attenersi l'intera sezione, aggiornati rispetto ai precedenti criteri alla luce del più recente Decreto Ministeriale in materia.

Si segnala che i nuovi criteri verranno applicati dalla data odierna.

Reggio Calabria li 18 marzo 2025.

Il Presidente della prima sezione civile

Liborio Fazzi

N^o P
Fazzi

Tribunale di Reggio Calabria
Pervenuto Ufficio Presidenza
Reggio Calabria, 18/03/2025



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

Verbale riunione ex art. 47 Ord. Giud.

In data 13.03.2025 alle ore 15,30 il Presidente della Prima Sezione, dott. Liborio Fazzi ed i dott.ri **Giuseppe Campagna, Elena Luppino, Myriam Mulonia e Flavio Tovani** si sono riuniti in collegamento via Teams al fine di discutere in ordine all'opportunità di aggiornare le tariffe del patrocinio a spese dello Stato in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione (settori in cui è molto frequente il ricorso al gratuito patrocinio), già oggetto di una precedente elaborazione in data 23.01.2023, finalizzata all'adozione di criteri di liquidazione condivisi e uniformi in presenza di fattispecie analoghe o sovrapponibili.

Dopo ampia discussione, i presenti concordano sui seguenti punti e ribadiscono:

- la liquidazione dei compensi NON sarà di norma preceduta dalla richiesta di accertamenti all'Agenzia delle Entrate.
- gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate verranno disposti *ex art.127 D.P.R. n.115/02* soltanto in relazione a quei casi in cui nel corso del processo emerga una radicale inverosimiglianza delle dichiarazioni reddituali prodotte dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, tale da far dubitare in ordine alla perdurante sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.

I compensi da liquidare ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio vanno determinati secondo i seguenti parametri, da considerarsi meramente orientativi, la cui applicazione è condizionata alla verifica della complessità delle attività svolte dal difensore:

Separazioni consensuali / divorzi congiunti

Euro 1.100,00 (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato, salvo il caso di unico difensore che patrocini entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio per il qual caso il compenso da liquidare sarà pari a 1.400,00 euro (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato.

Separazioni consensuali e divorzi congiunti cumulativi

Euro 1.600,00 (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato, salvo il caso di unico difensore che patrocini entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio per il qual caso il compenso da liquidare sarà pari a 1.900,00 euro (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato.

Separazioni / divorzi giudiziali

Euro 1.800,00 min. – 2.300,00 max (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato.

Separazioni e divorzi giudiziali cumulativi

Euro 2.300,00 min. – 2.800,00 max (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato.

Separazioni / divorzi trasformati

Euro 1.100,00 min. – 1.500,00 max (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato

Separazioni e divorzi cumulativi trasformati

Euro 1.500,00 min. – 2.000,00 max (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato

Separazioni con domanda di addebito accolta

Euro 3.500,00 (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato.

Separazioni con domanda di addebito rigettata

Euro 2.500,00 (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato.

Regolamentazione rapporti di coppie di fatto (ricorso congiunto)

Euro 1.100,00 (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato, salvo il caso di unico difensore che patrocinia entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio per il qual caso il compenso da liquidare sarà pari a 1.400,00 euro (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato.

Regolamentazione rapporti coppie di fatto giudiziale

Euro 1.800,00 min. – 2.300,00 max (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato.

Modifica congiunta delle condizioni di sep./div. e coppie di fatto

Euro 1.100,00 (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato salvo il caso di unico difensore che patrocinia entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio per il qual caso il compenso da liquidare

sarà pari a 1.400,00 euro (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato.

Modifica giudiziale delle condizioni di sep./div. e coppie di fatto

Euro 1.200,00 min.-1.800,00 max (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato.

Curatore speciale del minore ammesso al gratuito patrocinio

Euro 1.800,00 min. – 2.300,00 max (valore già dimidiato) + 15% di spese forfettarie da calcolare sul valore già dimidiato. È previsto un aumento in caso di attività processuale a tutela di più minori.

In ogni caso il Collegio, valutata la complessità delle attività svolte dal difensore, potrà applicare ai predetti importi una variazione in aumento fino al 30%.

Gli importi suindicati fanno riferimento all'attività difensiva espletata per l'intero giudizio. L'attività difensiva limitata ad alcune fasi processuali implicherà una conseguente riduzione dei compensi sopra indicati.

Volontaria giurisdizione

Con riguardo al settore della volontaria giurisdizione, il Tribunale di Reggio Calabria ribadisce di seguire l'orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass. n.15175/2019) che ritiene che il patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, anche di volontaria giurisdizione e pure quando l'assistenza tecnica del difensore non è obbligatoria.

Difatti, le disposizioni generali sul gratuito patrocinio (di cui al DPR n.115/2002), sono volte ad assicurare la difesa alle persone non abbienti sia nel processo civile, sia negli affari di volontaria giurisdizione, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore.

Questo, quindi, non solo nel caso in cui la presenza del difensore sia imposta dal tipo di procedimento, ma anche nelle ipotesi casi in cui essa dipenda dalla scelta dell'interessato.

È di tutta evidenza, così, che pure nei procedimenti in cui tale assistenza non è obbligatoria, l'interessato può comunque farsi assistere da un avvocato.

Delle determinazioni assunte viene redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto telematicamente da tutti i presenti.

Una copia del presente verbale verrà depositata presso la segreteria del Presidente del Tribunale e trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al fine di assicurare la massima trasparenza in ordine ai criteri di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato adottati dalla sezione nel settore famiglia e volontaria giurisdizione.

Reggio Calabria, 13 marzo 2025

Il Presidente della Prima Sezione Civile
dott. Liborio Fazzi

